

**Civile Ord. Sez. 6 Num. 18668 Anno 2020**

**Presidente: MOCCI MAURO**

**Relatore: RAGONESI VITTORIO**

**Data pubblicazione: 08/09/2020**

### **ORDINANZA**

sul ricorso 25928-2018 proposto da:

FSI SAS di SACCHI FERRUCCIO & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MATTEO MORONI, CESARE MAUPOIL;

*- ricorrente -*

*contro*

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

*-controricorrente*

*contro*

BATTISTIN CLARA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MATTEO MORONI, CESARE MAUPOIL;

**- ricorrente successiva -**

**nonchè contro**

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

**- controricorrente -**

**contro**

SACCHI FERRUCCIO GIANBATTISTA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MATTEO MORONI, CESARE MAUPOIL;

**-ricorrente successivo -**


**contro**

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 172/15/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.



## Svolgimento del processo

La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 10420/15, sez. 12, accoglieva i ricorsi riuniti proposti dalla FSI sas di Sacchi Ferruccio e dai soci Battistin Clara e Sacchi Ferruccio Gianbattista avverso gli avvisi di accertamento T9D013A05341/14 per irpef 2009, T9D013A05350/14 per irpef 2009 e T9D022F04515/14 per Iva 2009.

Avverso detta decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lombardia, sostenendo il difetto di motivazione della sentenza impugnata per genericità in relazione all'asserita violazione dell'onere probatorio riguardo alla ricostruzione induttiva dei ricavi.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 172/2018, accoglieva l'impugnazione.

Avverso la detta sentenza hanno proposto separati ricorsi per Cassazione i contribuenti sulla base di due motivi.

L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

Motivi della decisione



Con il primo motivo dei rispettivi ricorsi i ricorrenti lamentano l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio

Con il secondo motivo contestano l'avvenuta applicazione della presunzione di cui all'art 39 comma 1 , lett.d) del Dpr 700 del 1973.

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti

Il primo motivo è inammissibile

La giurisprudenza di questa Corte *“ha chiarito - come l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un "fatto", agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso*



*accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439). E' quindi inammissibile l'invocazione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. per sostenere il mancato esame di deduzioni istruttorie, di documenti, di eccezioni di nullità della sentenza non definitiva e degli atti conseguenti, di critiche rivolte agli elaborati peritali (ovvero di semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico), o per lamentarsi di una "motivazione non corretta". (Cass 27415/18).*

Nel caso di specie il ricorso non fa alcun riferimento specifico ad un fatto storico omesso bensì contesta la mancanza di chiarimenti da parte della sentenza circa il contenuto dei contratti presi in esame e sul perché i documenti fossero inidonei a fornire informazioni sulle attività svolte dalla società .



Contesta ,inoltre, la mancata considerazione degli estratti conto prodotti in giudizio da cui emergerebbe che le movimentazioni riconducibili all'attività della società era tutte transitate sul conto.

In sostanza contesta inammissibilmente alla luce della dianzi indicata giurisprudenza il mancato esame di deduzioni istruttorie, di documenti o comunque l'inadeguata motivazione su di essi.

In relazione a ciò si evidenzia una ulteriore ragione di inammissibilità del motivo non essendo stato riportato nel ricorso il contenuto degli atti , delle allegazioni e delle argomentazioni di cui si lamenta l'omesso esame.

E' sufficiente rammentare che questa Corte ha ripetutamente affermato a tale proposito che qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione. (Cass 13625/19).



Il secondo motivo è anch'esso inammissibile oltre che manifestamente infondato.

I ricorrenti lamentano il mancato riscontro da parte della sentenza di segnali che testimonino un comportamento oggettivamente antieconomico non potendosi considerare tali il semplice fatto che le scritture abbiano registrato un risultato negativo e contestano conseguentemente l'applicazione della presunzione di cui all'art 39, comma 1 lett d) del DPR 600 del 1973.

Trattasi di affermazioni del tutto generiche, non corredate da specifiche argomentazioni basate su emergenze processuali, con le quali in realtà si contesta un vizio motivazionale se non addirittura il merito della decisione.

In realtà la Commissione regionale ha diffusamente motivato l'applicazione della citata presunzione in ragione delle seguenti argomentazioni : a) il reddito familiare dei soci era talmente esiguo da non raggiungere il livello ~~di~~ sopravvivenza ;b) dalla documentazione prodotta dai ricorrenti si evinceva che metà dei ricavi dichiarati era riconducibile a pagamenti in contanti corrispondenti a fatture molte delle quali di importi considerevoli per le quali era difficile il pagamento in contanti ; c) le fatture emesse non individuavano le prestazioni rese; d) non vi era corrispondenza con gli studi di settore e con gli indici di produttività connessa al fattore umano.





In conclusione i ricorsi riuniti vanno dichiarati inammissibili. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibili i ricorsi riuniti; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3000,00 oltre spese prenotate a debito ~~e doppio contributo~~. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale

Roma 15.1.20

Il Presidente

